

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione¹³:

"STELO ODV", da ora in avanti denominata anche "*Associazione*" o "*Organizzazione*", con sede legale nel Comune di Pistoia Via Nazionale 160 e con durata illimitata¹⁴.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi.

L'Associazione ha per **obiettivo generale** la lotta all'esclusione e difficoltà sociale e la ricerca dell'affermazione della sovranità alimentare ed energetica a livello locale.

Con l'**obiettivo specifico** si definisce l'ambito di lavoro, che si realizza a livello territoriale – locale e seguendo i principi dell'*Olisticoltura*. Si prefigge di riscoprire e valorizzare le potenzialità umane, culturali e fisiche ivi presenti, al fine di potenziarle, valorizzarle e renderle patrimonio comune, fruibili al maggior numero di beneficiari possibile.

L'Organizzazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri obiettivi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a alle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività e le aree d'intervento saranno programmate annualmente dall'Assemblea dei Soci ed integrate durante eventuali proposte approvate dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, in riferimento al Codice del Terzo Settore, l'ODV STELO vuole concentrare la sua opera ai punti "d), e), f), h), i), s), t), z)", avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

➤ **Origine della denominazione:**

Il nome "**STELO ODV**" ha due significati che contengono a loro volta altrettanti messaggi:

STELO inteso come fusto delle piante erbacee. È quel sottile elemento con funzione di sostegno e collegamento fra le radici e la spiga (un esempio è il caso del grano). Vuole rappresentare il supporto che l'Associazione, con solide basi nel tessuto sociale locale, nella storia e nelle tradizioni, si prefigge di offrire a chiunque voglia crescere individualmente e partecipare allo sviluppo della propria comunità.

Gabriele Marco Gasperini Benigno

¹² Vedi nota 2.

¹³ Vedi nota 3.

¹⁴ Vedi nota 4.

STELO in lingua Esperanto, significa Stella, simboleggia in questo caso il punto di riferimento per eccellenza, per tutti i viaggiatori che, anche nel buio, non vogliono perdere il giusto cammino per raggiungere il sogno di un mondo a dimensione d'uomo.

➤ **Origine dell'acronimo:**

S sta per Sovranità (in particolare alimentare ed energetica);

T per Territorio;

E Ecologia, principalmente vista come sistema agricolo- rurale;

L Lavoro, inteso come valore sacro, indissolubile componente della civiltà e cultura umana;

O come Olismo, corrente metodologica e filosofica che vuole i sistemi complessi con valore superiore alla mera somma delle loro singole parti costituenti.

➤ **La carta dei principi fondamentali:**

"STELO ODV" conia un nuovo termine che la caratterizza all'interno degli Obiettivi Specifici: **"OLISTICOLTURA"**.

La metodologia OLISTICOLTURALE si prefigge d'includere ed accordare ogni disciplina utile alla ricerca di un armonico equilibrio fra umanità e ambiente, in ogni suo grado e tipo di cooperazione possibile. Ciò al fine di raggiungere il massimo livello di simbiosi in essi e fra essi.

Sebbene l'ODV STELO voglia operare attraverso azioni pragmatiche e realistiche, si ritiene necessario riportare, di seguito, i più importanti Principi e Valori che sostiene poiché ne contraddistinguono la virtù morale e lo spirito che hanno mosso i padri fondatori e quanti decidono di sostenerla.

In questa filosofia, le attività agricole, l'uomo, e l'ambiente perdono il carattere di mere unità produttive di servizi e ricchezza, per lasciare il posto al benessere globale nel breve, medio e lungo periodo. A tal proposito si evidenzia come i coefficienti che in economia agraria notoriamente sono conosciuti come Lavoro, Capitale e Terra, si trasformino, in questa nuova ottica, facendo decadere il termine "fattore di produzione" poiché elementi talmente complessi e completi da non poter essere stimati in base puramente economica, finanziaria ed in genere scientifica.

Il Lavoro, diventa uno degli elementi più importanti che contribuisce a formare il patrimonio culturale, intellettuale, estetico ed artistico dell'essere umano. Si vuole che l'apprendimento passi per l'osservazione e la pratica in strettissimo contatto con la Natura. Per tale ragione si auspica che la formazione individuale acquisti una radice "agricolo - culturale" (agriculturale). Inoltre il Lavoro può definirsi tale solo se a dimensione di essere umano, nel rispetto dei suoi ritmi psicologici, fisiologici, familiari e comunitari. Il Lavoro deve essere elemento imprescindibile per l'espressione individuale.

Il Capitale è inteso come quel bagaglio di multi e meta competenze che ogni essere umano possiede e deve continuamente arricchire nel tempo, con la propria crescita personale, attraverso un cammino di esperienze sensibili, spirituali e relazionali. Il Capitale può incrementarsi solo se condiviso ed interconnesso con la maggior comunità umana possibile.

La Terra nella sua natura di "Terra Madre", è la più completa essenza della Vita sul nostro Pianeta. L'uomo moderno, seppur volendo, non può prescindere dall'esserne parte e seguirne le regole. Per tale ragione, deve ricercare ed aspirare ad una nuova simbiosi con Essa, unico modo per raggiungere un'esistenza fisicamente, emozionalmente e spiritualmente sana, equilibrata ed armoniosa.

È per questo che l'OLISTICOLTURA può quindi solo considerare la Terra Madre nel senso della sua completezza, ricusando ogni divisione, semplificazione e standardizzazione a lei relativa.

Per riassumere, nell'OLISTICOLTURA si utilizzano tutte le tecniche e strategie disponibili e se ne creano di nuove per raggiungere lo scopo di estrapolare dall'individuo la propria unicità nell'integrazione con gli ecosistemi viventi circostanti. La "Vis Medicatrix Naturae" come forza sanificatrice che viene dal ritornare parte integrante della Natura stessa, è espressa tramite la le arti, gli sport, lo studio, la meditazione, il lavoro, il contatto, le vibrazioni energetiche vitali, l'espressione

Basil

Marco Garperini

G. L. F. L.

6

raccolta differenziata ed al riutilizzo di materiali e prodotti di scarto domestici a favore delle attività di piccola agricoltura casalinga (vedi punto s) e più ampiamente *Olisticolturali*.

In rif. al punto f): organizzare percorsi e sentieri col fine di guidare visitatori e curiosi, alla scoperta d'itinerari insoliti e di valenza storica, paesaggistica, culturale e agro - ambientale ritenuti d'interesse secondario.

In rif. al punto h): valorizzare gli alti profili tecnici, intellettuali e scientifici di soci e attivisti per gestire ricerche applicate volte a migliorare ed armonizzare le vecchie arti e tecniche contadine agli standard socio economici moderni. Si vuole anche collaborare col settore della ricerca in senso lato con mezzi e competenze, quando di matrice e orientamento scientifico definito dal consiglio dei membri e dallo statuto, affine ai principi morali dell'ODV STELO. In particolare riguardo si pone l'accento alla selezione, allevamento, diffusione di specie agro - silvo - zootecniche considerate di alto interesse per la loro salvaguardia poiché a rischio estinzione, ma anche al sostegno delle pratiche volte alla valorizzazione, mantenimento e conservazione della biodiversità agro zootecnica e del patrimonio artistico locale.

In rif. al punto i): promuovere e supportare la nascita di eventi culturali ed opere di autori locali o di chiunque proponga iniziative di valorizzazione intellettuale, culturale, scientifica o ludica, che abbiano la finalità di far conoscere e divulgare la cultura delle aree rurali, montane oppure periurbane svantaggiate meno conosciute e generalmente poco valorizzate.

In rif. al punto s): rappresenta uno degli obiettivi statuari più significativi: promozione e sostegno ad attività volte a valorizzare, diffondere e radicare i principi dell'agricoltura sociale ed in particolare l'*OLISTICOLTURA*. Tale azione si rivolge a privati cittadini, alle aziende agricole simpatizzanti dell'ODV STELO, alle Pubbliche Amministrazioni ed in generale a tutti gli attori sociali che si trovano nel territorio d'intervento dell'Associazione. Le attività promosse includono anche le scuole nelle quali si propongono itinerari formativi utilizzando strumenti, tecniche, bioelementi tipici del l'agro ecosistema nel quale è inclusa la piccola azienda agricola virtuosa. Sono implicate, inoltre tutte le attività di sensibilizzazione, formazione e promozione inerenti le coltivazioni familiari e scolastiche di orti e frutteti casalinghi o di quartiere e piccoli allevamenti familiari. L'accento cade sulla volontà di diffondere la cultura della Sovranità Alimentare ed Energetica. In tale contesto sono previsti approfondimenti fra i quali, a titolo di esempio troviamo la "terapia animale" (= pet therapy), silvo terapia, ginnastica agricola (agri fitness), ecc...

In rif. al punto t): organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche con maggiore attenzione a quelle da svolgere all'aria aperta e comunque rivolte ad animare le comunità rurali più disagiate. Tali eventi potranno essere organizzati con il coinvolgimento e supporto di altre associazioni sportive con fini statuari compatibili a quelli dell'ODV STELO.

In rif. al punto z): intercettare un edificio pubblico in stato di abbandono e inutilizzo al fine di riqualificarlo e restituirlo alla comunità, attraverso opera di recupero e messa in valore. Tale edificio è destinato alla sede ed alle attività dell'ODV STELO e messo a disposizione di attori locali che vogliano prestare servizi e attività rivolte alla comunità con fini di animarla e migliorarne la qualità di vita. Uno dei fini della sede dell'Associazione, è quello di ospitare viaggiatori aderenti alle piattaforme internet "couch surfing" ed affini con l'obiettivo di ospitare gratuitamente persone da tutto il mondo favorendo lo scambio interculturale e facendo scoprire luoghi meno conosciuti del nostro territorio a nuovi visitatori mirando anche alla diffusione dell'immagine locale veicolata dalle piattaforme internet alle quali fanno riferimento.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in maniera specifica attraverso la partecipazione di bandi di finanziamento pubblici e privati organizzata e continuativa¹⁵ attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

¹⁵ Vedi nota 9.

Bonifazi

Marco Gasparini

Giulio
Fut
Alc...

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.¹⁶

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹⁷ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione¹⁸ una *domanda scritta*¹⁹ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di assumere e aderire ai principi di apoliticità, laicità e legalità dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁰ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,²¹ chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea²², che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di²³:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

¹⁶ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts).

¹⁷ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa*; in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (co. 2, art. 32 Cts).

¹⁸ Vedi nota 10.

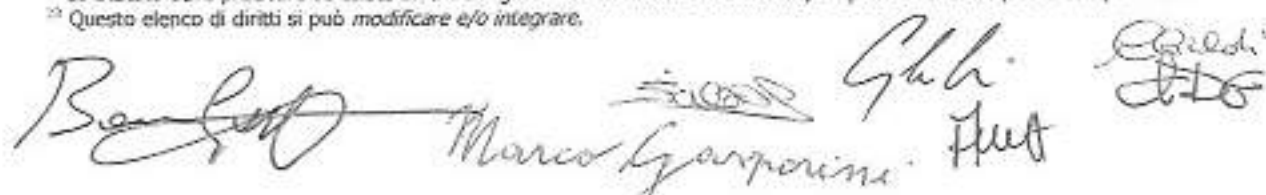
¹⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²² Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.

²³ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di²⁴:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto²⁵, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: appropriazione indebita dei fondi, uso immorale o per biechi fini personali del nome dell'Associazione, propaganda d'idee politiche o contrarie alla legge all'interno dell'associazione o usandone il logo o il nome, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni²⁶.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima²⁷.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione²⁸ (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo²⁹;

²⁴ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

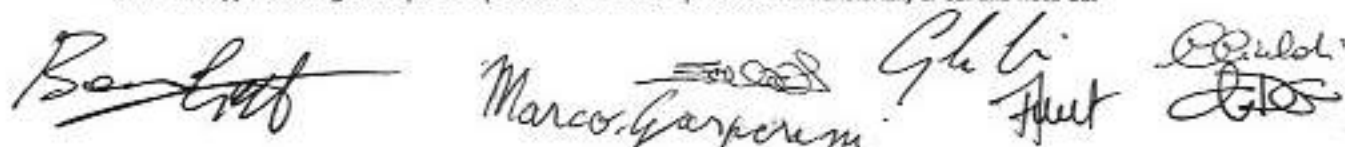
²⁵ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

²⁶ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

²⁷ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

²⁸ Vedi nota 10

²⁹ Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.



Ai componenti degli organi associativi³⁰ non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.³¹

Ciascun associato ha *un voto*.³²

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione³³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.³⁴

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.³⁵

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³⁶ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³⁷.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati³⁸.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:³⁹

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*⁴⁰;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁴¹

³⁰ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

³¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³² "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

³³ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁴ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

³⁵ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

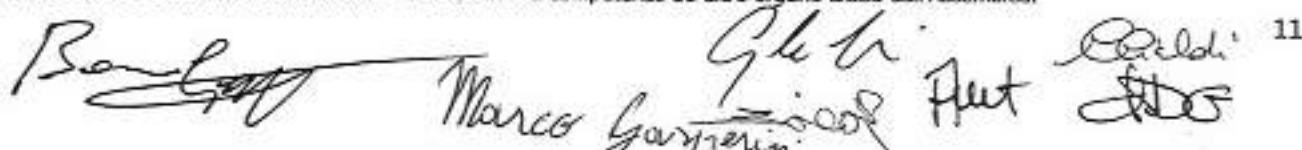
³⁶ non nello stesso giorno.

³⁷ o del *rendiconto finanziario per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

³⁸ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

³⁹ Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

⁴⁰ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

 11

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴²

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione⁴³)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁴⁴

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

⁴¹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

⁴² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴³ Vedi nota 10

⁴⁴ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente*. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴⁵.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea⁴⁶ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁷.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁴⁸ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴⁹

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che

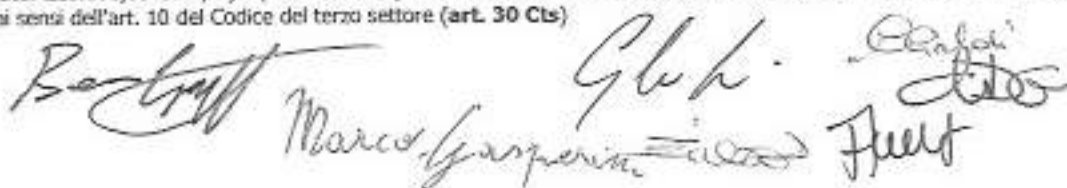
⁴⁵ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁴⁶ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

⁴⁷ Carica associativa facoltativa.

⁴⁸ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

⁴⁹ In alternativa, è nominato per volontà dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).


The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: 'Bertolotti', 'Marco Gasparini', 'G. h.', 'Chiofalo', and 'Furt'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁵⁰

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁵¹

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

⁵⁰ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

⁵¹ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*.


14

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁵² annuale e con decorrenza⁵³ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁵⁴.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti (anche eventuali verbali redatti per atto pubblico), tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Invio via mail ed atti presenti presso la sede legale.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁵⁵

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{56 57}

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁵⁸

⁵² "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

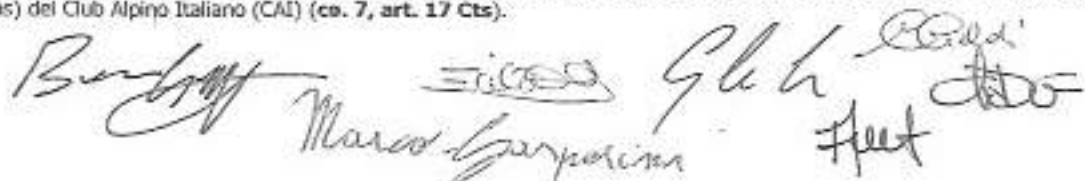
⁵³ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁵⁴ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

⁵⁵ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁵⁶ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts).

⁵⁷ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).



ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁵⁹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁶⁰ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁶¹, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

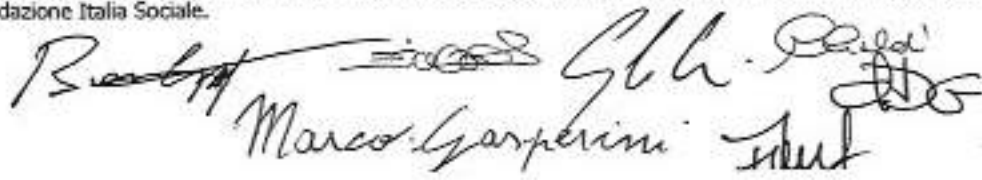
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

⁵⁸ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

⁵⁹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

⁶⁰ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

⁶¹ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Marco Garperini